

Valutazione

Ambientale

Strategica

SUAP
Demolizione fabbricato
e
ricostruzione nuovo deposito agricolo
via Rotta – Marmirolo
Azienda Agricola Alberti Roberto

Documento di sintesi e
Rapporto Ambientale di Screening

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale di Screening per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante agli atti del P.G.T. vigente, proposta dalla richiesta di Permesso di costruire con procedura SUAP ex art. 8 D.P.R. 160/2010, che prevede la demolizione di un fabbricato con successiva ricostruzione di un deposito agricolo all'interno del "Nucleo minore in ambito agricolo" denominato "La Rotta", del Comune di Marmirolo (Mn).

Il documento di Screening si pone l'obiettivo di verificare la coerenza delle azioni previste dalla proposta di SUAP con i riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite dall'intervento e quali debbano essere le specifiche risposte da associarvi, tenendo conto dei criteri dell'Allegato II della Direttiva CE/42/2001 di cui all'articolo 3 paragrafo 5 della medesima.

1.2 Riferimenti normativi

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di assoggettabilità (Screening) di piani, programmi e varianti relative alla Valutazione Ambientale Strategica.

1.2.1 Normativa europea

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.

L'obiettivo generale della Direttiva è quello di *"...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"*

Articolo 3 (Ambito d'applicazione)

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: "Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi").

1.2.2 Normativa nazionale

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con i successivi DD.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 e 29 giugno 2010, n. 128 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Articolo 6 (Oggetto della disciplina) D.lgs 29 giugno 2010, n. 128

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, **per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli**, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto d'intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità) D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente

trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo ed **un rapporto preliminare** comprendente **una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente** dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

1.2.3 Normativa regionale lombarda

La VAS sui piani e programmi viene introdotta in Lombardia dall'art 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio", le cui modifiche ulteriori sono state approvate con Legge regionale 14 marzo 2008, n. 4.

Art. 4 (Valutazione ambientale dei piani) LR 11 marzo 2005 n. 12

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 (ovvero la VAS) il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, il piano per le attrezzature religiose di cui all'articolo 72, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.

2.bis Le varianti al piano dei servizi, di cui al comma 9, e al piano delle regole, di cui al comma 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2.ter Nella VAS del documento di piano; omissis, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.

2. quater (omissis)

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, specie con riguardo al consumo di suolo, e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agro ambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.

3.bis Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall'ente cui compete l'adozione e anche l'approvazione del piano o programma.

3.ter L'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata

prioritariamente all'interno dell'ente di cui al comma 3bis, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile.

3. quater L'autorità competente per la VAS:

- a) emette il provvedimento di verifica sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita l'autorità procedente;
- b) collabora con il proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
- c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l'autorità procedente;
- d) collabora con l'autorità procedente nell'effettuare il monitoraggio.

3. quinquies (omissis)

3. sexies (omissis)

4. Sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

4. bis (omissis)

4. ter (omissis)

Dopo la Lr 12/2005 Regione Lombardia ha prodotto gli indirizzi per la VAS, con successivi atti deliberativi:

- D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 (indirizzi generali per la VAS);
- D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 (ulteriori specifiche aggiuntive);
- D.G.R. 18 aprile 2008, n. VIII/7110 (ulteriori adempimenti di disciplina);
- D.G.R. 26 febbraio 2009, n. VIII/8950;
- D.G.R. 30 dicembre 2009, n. VIII/10971;
- D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 (recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971);
- D.G.R. 22 dicembre 2011, n. IX/2789 (determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – valutazione di incidenza (VIC) – verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale).
- D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836 (determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole).

Al punto 2.2 del Modello generale contenuto nella D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 si evidenzia che:

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) Piani/Programmi ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che

determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);

b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i Piani e i Programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale **e le modifiche minori dei piani** e programmi, la valutazione ambientale **è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Il punto 4.6 degli Indirizzi generali (D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351) definiscono:

Per i Piani/Programmi che determinano l'**uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori**, come definiti con provvedimento dalla Giunta regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere significativi effetti sull'ambiente.

1.3 Modello procedurale assunto

La Verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" della D.C.R. n. 351/2007, come specificati al punto 5. del Modello Generale allegato (1) alla D.G.R. 10 novembre 2010 n. 9/761 e sono così articolati:

5.1. Le fasi del procedimento

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione delle modifiche agli atti di piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'Allegato II della Direttiva 42/2001/CEE;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2. Avviso di avvio del procedimento

La verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del P/P.

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'Autorità procedente (il Comune) mediante pubblicazione sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.

5.3. Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ..., da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4. Elaborazione del rapporto preliminare

L'Autorità procedente predispone un rapporto preliminare (il presente Rapporto Ambientale di Screening) della proposta di modifica agli atti di piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato II della Direttiva.

Il presente documento è quindi strutturato in modo da rispondere a quanto richiesto dall'Allegato II della Direttiva CE/42/2001.

5.5. Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica.

L'Autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas il rapporto preliminare della proposta di modifica agli atti di piano e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, ..., la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente.

5.6. Convocazione conferenza di verifica

L'Autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'Autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati.

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7- Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'Allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la modifica agli atti di piano al procedimento di VAS.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico.

In caso di non assoggettamento alla VAS, l'Autorità procedente, nella fase di elaborazione della modifica agli atti di piano, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'adozione e/o approvazione della modifica agli atti di piano dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8. Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas.

L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.


Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della modifica al piano adottato e/o approvato.

2. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

2.1 Localizzazione dell'intervento

L'unità immobiliare oggetto di intervento si colloca nella porzione Nord-orientale del "Nucleo minore in ambito agricolo" denominato "La Rotta".

L'ambito di poco meno di 5.800 metri quadri, contiene una serie di piccoli edifici a destinazione agricola (ex porcilaie) alcuni dei quali non più coerenti con le esigenze aziendali.



estratto mappa immobile oggetto della richiesta di SUAP in Variante

2.2 Variante agli atti del P.G.T. vigente

L'ambito di intervento è individuato negli atti del P.G.T. vigente come "Nucleo minore in ambito agricolo" ed appartiene al Sistema ambientale.

L'articolo 32 delle N.T.A. del Piano delle Regole, definisce questi contesti, come: "**Parti del territorio per le quali si riconosce il carattere "urbano" di aggregati minori posti in ambito agricolo: non è quindi il singolo fabbricato a non risultare più connesso alla conduzione del fondo, ma la maggior parte dell'aggregato che, pur rimanendo in un contesto rurale, non risulta connesso all'attività agricola**", ammettendo le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza (Gf 1)
- Attività artigianali di servizio (Gf 2.3)
- Esercizi commerciali di vicinato (Gf 4.1.1)
- Pubblici esercizi (Gf 4.2.1)

quindi, escludendo implicitamente il ripristino delle funzioni agricole (Gf 5).

2.3 Azioni specifiche dell'intervento

La proposta di SUAP in Variante prevede l'approvazione del progetto in Variante a detto articolo 32 delle NTA del Piano delle Regole del PGT vigente, al fine di consentire la ricostruzione del fabbricato identificato con colore rosso, da destinare a deposito agricolo di pertinenza dell'attività agricola dell'Azienda proponente.

Pertanto, l'intervento proposto dal titolare dell'Azienda agricola Alberti risulta fattibile e compatibile con riferimento alle norme vigenti in materia ambientale, di difesa del suolo ed igienico-sanitaria, perché non prevede l'allevamento di animali o lo stoccaggio di prodotti nocivi per la salute dell'uomo.

3 CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

3.1 Vincoli, tutele e indirizzi specifici

L'ambito d'intervento non riguarda Aree protette, quali: Parchi, Riserve e Monumenti naturali, Sistemi d'Interesse Comunitario ed il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Mantova non propone alcuna indicazione specifica sia per quanto attiene al sistema paesistico-ambientale e di difesa del suolo, sia per il sistema infrastrutturale della mobilità ed insediativo.

3.2 Fattori di attenzione ambientale

L'ambito d'intervento, sotto il profilo ambientale, ricade nella fascia di rispetto dall'allevamento bovino dell'Azienda proponente, così come quasi tutta la restante porzione del Nucleo minore; quest'ultima caratterizzata dalla presenza prevalente di funzioni residenziali, nonché di un esercizio pubblico (Trattoria La Rotta Paella).

Il territorio del Comune di Marmirolo appartiene al settore nord-orientale della Pianura Padana. L'evoluzione geologica dell'area risulta connessa allo sviluppo della catena alpina prima e di quella appenninica nella fase successiva, costituendo l'avanfossa di entrambe i sistemi. Dal Pliocene ad oggi tale depressione, dal profilo asimmetrico, con minore inclinazione del lato settentrionale, è stata progressivamente colmata da sedimenti dapprima marino-trasizionali e quindi strettamente continentali, che hanno contribuito alla creazione della morfologia attuale. La litologia di superficie presenta terreni prevalentemente sabbiosi debolmente ghiaiosi.

L'idrografia superficiale è caratterizzata dalla presenza del canale principale, che nella vicina Marengo si stacca dallo Scaricatore Pozzolo Maglio e lambisce a Sud l'intero nucleo de La Rotta. In corrispondenza, dell'angolo Sud-occidentale dell'insediamento rurale dell'Alberti, prende origine un altro corso d'acqua minore – il fosso Gardesana - che affiancando una carrareccia di servizio ai campi si estende sino alla strada Roverbella-Bancole affiancandola verso Nord-Ovest.

Sulla base della cartografia del P.G.T. l'area in esame ricade in una zona a vulnerabilità della falda "elevata".

La carta della fattibilità allegata alla "Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. colloca l'area in questione in Classe 3, con consistenti limitazioni, infatti in questi ambiti sono vietate opere che interferiscano direttamente con la falda, nonché opere che consentano la dispersione in falda di acque superficiali provenienti da strade, piazze e/o aree pavimentate, ovvero prive di superfici naturalmente o artificialmente drenanti. E' invece consentita la dispersione in falda di acque superficiali provenienti da tetti e/o similari.

Con riferimento alla pericolosità sismica locale, l'area è inquadrata nello scenario Z2 "Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti quali riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda superficiale"..

In questo contesto, l'opera prevista, non aggrava certamente la situazione ambientale.

3.3 Recettori antropici sensibili

In prossimità dell'ambito di intervento non sono presenti elementi antropici (edifici pubblici e d'interesse generale) ritenuti sensibili.

In questo contesto, la tipologia e le destinazioni funzionali dell'opera prevista, non contribuiscono ad aggravare la situazione dei suddetti recettori antropici sensibili.

4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'intervento previsto dal SUAP non rientra nelle tipologie di opere assoggettate a specifica procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

Il medesimo, come detto in precedenza, prevede la sostituzione del fabbricato compreso tra i mappali n. 19 e 279 con un nuovo deposito e non presenta elementi tali da alterare la qualità ambientale del contesto.

In conclusione, dall'analisi dell'intervento previsto e dalla sua localizzazione, nonché dalla verifica degli elementi di sensibilità presenti, si può affermare che, considerando gli impatti potenziali derivanti dalla fase di esercizio, **la presente Variante all'articolo 32 delle NTA del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio non incide negativamente sul territorio stesso ed al contempo non interferisce con elementi eco sistemici.**

Il tecnico incaricato

